

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, COMPARTECIPAZIONI E SERVIZI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO.

(Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1644 del 13 aprile 2015, modificata con deliberazione n. 564 del 21 settembre 2017)

Art. 1 Finalità

1. Il presente atto determina, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 09.05.2011, i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale.
2. Il patrocinio e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché presentino un contenuto strettamente legato alle Marche.

Art. 2 Beneficiari

1. Il patrocinio e la compartecipazione sono concessi a:
 - a. comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici;
 - b. Università delle Marche;
 - c. Associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro e che, per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - d. Associazioni dei marchigiani residenti anche al di fuori dei confini regionali che non perseguano scopi di lucro;
 - e. Soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti indicati al comma 1 possono affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata.
3. Non è ammessa la concessione del patrocinio e della compartecipazione a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie, economiche e sociali, fatta eccezione per il patrocinio gratuito relativo ad eventi eccezionali di riconosciuta valenza storico culturale.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio o con la compartecipazione del Consiglio regionale.

Art. 3 Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso per iniziative o manifestazioni di significato e prestigio regionale, nazionale e internazionale.
2. Le domande di patrocinio sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, dal soggetto richiedente e presentate al Presidente del Consiglio.
- 2bis. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta o per posta elettronica certificata (PEC) di norma almeno due mesi antecedenti alla data di svolgimento dell'iniziativa e sono immediatamente inoltrate all'ufficio competente per l'istruttoria.
- 2ter. Le domande di patrocinio contengono, in particolare, il programma dell'iniziativa, con l'indicazione della data, del luogo e delle altre modalità di svolgimento, dei temi trattati e dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'art. 7, la concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 4
Compartecipazione

1. La compartecipazione consiste, fuori dai casi di cui al comma 6 dell'art.7, in un contributo finanziario a carico del bilancio del Consiglio per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, celebrazioni ed altre iniziative pubbliche di interesse per la Regione ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni di carattere socio culturale.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 non può essere concessa se l'iniziativa è stata finanziata ai sensi di leggi regionali vigenti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la compartecipazione non può superare il 50% delle spese previste per l'iniziativa, depurate degli altri contributi pubblici già concessi all'atto della domanda, e non può comunque essere di importo superiore ad € 5.000,00.

Art. 5
Domande di patrocinio e compartecipazione

1. Le domande di patrocinio e compartecipazione sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, dal soggetto richiedente e presentate al Presidente del Consiglio sulla base dei modelli indicati nei moduli A e B.
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta o per posta elettronica certificata (PEC) di norma almeno due mesi antecedenti alla data di svolgimento dell'iniziativa e sono immediatamente inoltrate all'ufficio competente per l'istruttoria.
3. Le domande di compartecipazione contengono in particolare:
 - a) la dichiarazione che l'Ente/Istituto/Organizzazione/Associazione rappresentato non persegue fini di lucro;
 - b) il programma dell'iniziativa, con l'indicazione della data, del luogo e delle altre modalità di svolgimento, dei temi trattati e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché la dichiarazione contenente l'impegno a garantire l'accessibilità dei disabili all'iniziativa;
 - c) il preventivo dettagliato indicante le spese previste e le ipotesi di entrata nelle quali è evidenziato se sono stati richiesti o sono previsti contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità;
 - d) la dichiarazione attestante se sia stata presentata o meno istanza di contributo alla Regione a titolo di patrocinio oneroso o con riferimento a specifiche leggi regionali.
4. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio competente.
5. Alle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d) è allegata copia dello Statuto o dell'atto costitutivo.
6. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2 il richiedente deve altresì comunicare gli estremi identificativi dell'organizzazione a cui è affidata la gestione dell'iniziativa.

Art. 5 bis
Esclusione dei soggetti radiati dagli ordini professionali

1. Il legale rappresentante dell'ente o, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, il soggetto richiedente deve dichiarare nella domanda che non saranno invitati ad intervenire coloro che siano stati radiati dagli ordini professionali.

Art. 6
Istruttoria delle domande

1. L'ufficio competente sottopone periodicamente all'Ufficio di Presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocini e compartecipazioni pervenute e alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 7.
2. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente e dei criteri indicati all'art. 7, delibera la concessione dei patrocini e delle compartecipazioni stabilendone l'entità.
3. Per le comunicazioni con i beneficiari verrà prevalentemente utilizzata la posta elettronica.

Art. 7

Concessione del patrocinio e della compartecipazione

1. La concessione del patrocinio o della compartecipazione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevanza e al carattere regionale dell'iniziativa sulla base della sussistenza di almeno tre dei seguenti indici:
 - a) capacità di attrazione dell'iniziativa da un bacino territoriale regionale o almeno interprovinciale desumibile:
 1. dal grado di pubblicizzazione (soggetti invitati, diffusione manifesti, notizia stampa e di altri organi d'informazione);
 2. successo riscosso e grado di partecipazione in precedenti edizioni;
 3. altre caratteristiche dalle quali è desumibile l'ambito territoriale;
 - b) particolare prestigio e notorietà del soggetto promotore, sua rilevanza ed operatività in un ambito almeno sovracomunale;
 - c) concorso finanziario o organizzativo di altri soggetti pubblici e privati a carattere non esclusivamente locale;
 - d) particolare valore dei contenuti o delle finalità, loro corrispondenza agli obiettivi programmatici definiti annualmente dal Consiglio regionale, loro capacità di promuovere e valorizzare l'immagine delle Marche, delle sue risorse e delle sue personalità; loro capacità di favorire il recupero delle tradizioni locali e della specificità di piccole comunità;
 - e) Complessità/qualità dell'organizzazione desumibile:
 1. dall'articolazione del programma;
 2. dai costi;
 3. dalla qualità dei relatori o dei soggetti che intervengono;
 4. altre caratteristiche dalle quali è desumibile la complessità dell'iniziativa.
2. Non sono ammesse a compartecipazione:
 - le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
 - spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
 - spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
 - spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni che per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
3. Non sono concesse compartecipazioni agli stessi soggetti, individuati attraverso il codice fiscale, per più di una volta nello stesso esercizio finanziario.
4. L'Ufficio di Presidenza può concedere compartecipazioni solo per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste, per motivate esigenze, siano giunte oltre i termini di cui al comma 2 dell'articolo 5.
5. L'Ufficio di Presidenza può altresì deliberare una compartecipazione la cui richiesta, da formularsi sulla base del modulo C, sia stata presentata o esaminata in un momento successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, qualora quest'ultima sia giudicata di interesse regionale ed abbia visto la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio regionale. L'iniziativa deve tuttavia essersi svolta nello stesso esercizio finanziario a carico del quale è posta la compartecipazione.
6. La concessione del patrocinio e della compartecipazione può comportare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale, il cui costo non è computato nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e al comma 3 dell'art. 8;
7. Qualora la compartecipazione venga concessa ad una amministrazione pubblica, l'ufficio competente trasmette la relativa delibera all'Ente per l'iscrizione dell'entrata in bilancio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Art. 8

Liquidazione delle spese di compartecipazione

1. La liquidazione delle spese derivanti dalle compartecipazioni è disposta sulla base di una apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, dal soggetto beneficiario, attestante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa, l'indicazione dei contributi pubblici concessi per la stessa e il rendiconto delle spese sostenute. Alla richiesta di liquidazione sono allegate le copie quietanziate dei giustificativi delle spese complessivamente sostenute, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

2. La richiesta di liquidazione è redatta secondo lo schema indicato nel modulo D e deve pervenire entro l'esercizio finanziario in cui è stata concessa la compartecipazione e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Qualora dal rendiconto finanziario risulti una spesa, al netto dei contributi pubblici concessi, di importo inferiore a quello preventivato e la compartecipazione concessa risulti superiore al 50% di tale importo, la sua misura, in sede di liquidazione, è ridotta al 50% dello stesso importo.

Art. 8 bis
Revoca del patrocinio

1. Il patrocinio è revocato nel caso in cui:
 - a) successivamente alla concessione, emerga che l'iniziativa è in contrasto con gli indirizzi del Consiglio;
 - b) risultino falsità nelle dichiarazioni rese nelle domanda di patrocinio.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere per il futuro patrocini da parte del Consiglio.

Art. 9
Revoca della compartecipazione

1. La compartecipazione è revocata, dall'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui:
 - a) l'iniziativa non è stata realizzata o è stata realizzata in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
 - b) la richiesta di liquidazione della compartecipazione non pervenga nei termini indicati al comma 2 dell'art. 8;
 - c) risultino falsità nelle dichiarazioni rese nelle domande di compartecipazione o di liquidazione, nei relativi allegati o nei documenti prodotti;
 - d) si ometta di indicare che per l'iniziativa è stato concesso un contributo da parte di soggetti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma 1, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo erogato a titolo di compartecipazione. Nelle stesse ipotesi, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, il soggetto beneficiario decade altresì dal diritto di ottenere per il futuro patrocini e compartecipazioni da parte del Consiglio regionale.

Art. 10
Coordinamento attività con la Giunta Regionale

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio adottano idonee misure per coordinare l'attività di erogazione delle compartecipazioni attraverso lo scambio periodico dei dati relativi ai contributi concessi e ai beneficiari.

Art. 11
Pubblicazione degli atti di concessione di patrocini onerosi

1. Ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 gli atti di concessione dei patrocini onerosi superiori ad € 1.000,00 sono pubblicati sul sito dell'Assemblea Legislativa delle Marche, quale condizione legale di efficacia, all'indirizzo: <http://www.assemblea.marche.it/organizzazione/liquidazioni/index.php>".

Art. 12
Pubblicazione dei criteri e dei moduli di concessione

1. I presenti criteri per la concessione di patrocini e compartecipazioni con i moduli di richiesta A), B), C) e D) sono pubblicati sul sito dell'Assemblea Legislativa delle Marche, al seguente indirizzo: http://www.assemblea.marche.it/urp/patrocini_e_compartecipazioni/index.php.